



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 14/05/2015

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di maggio alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	P
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	P
VITALI SILVIO	P
PAGLIERI GIORGIO	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Mugavero Roberto, Vitali Silvio.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

Il Consiglio Comunale

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 e 9 del 28 aprile 2014, aventi ad oggetto rispettivamente l'approvazione delle modifiche al regolamento IMU, e delle aliquote e detrazioni IMU per il 2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°32 in data odierna di modifica del regolamento IMU;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), così dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Tenuto conto del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale «la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile» non può essere «superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile»;

Ritenuto opportuno modificare, considerate le necessità emerse in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno in corso, le aliquote per l'anno 2015 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come di seguito indicato, fatte salve tutte le esclusioni, le esenzioni e le assimilazioni all'abitazione principale stabilite da norme di legge;

Ritenuto inoltre per l'anno 2015 di confermare l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze (nei limiti di un C/2,C/7,C6) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le seguenti disposizioni: l'assimilazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 e limitatamente ad una sola unità immobiliare;

Preso atto infine che la Legge 80/2014, ha modificato l'art. 13. Co. 2 del DL 201/2011, non includendo più gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti tra quelli che i comuni possono assimilare ad abitazione principale, ma ha previsto a partire da 2015 che è unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge di Stabilità 2014;
- la Legge di Stabilità 2015
- il DL 16/2014;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti conservato;

Acquisito il parere favorevolmente espresso, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal Direttore dell'Area Finanziaria e Gestione Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di individuare le aliquote dell'IMU per l'anno 2015 nel rispetto delle norme sopra riportate, determinando le seguenti aliquote della IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
A) Aliquota <u>(base o ordinaria)</u> da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi;	10,6‰
B) <u>Abitazioni principali</u> (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6);	6‰
C) Alloggi e pertinenze locati con <u>contratto a canone concordato debitamente registrato</u> , (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale (da comprovare con l'autocertificazione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale IMU);	6,9‰

D) <u>Terreni agricoli</u> ;	9,0‰
E) Fabbricati ad <u>uso produttivo</u> appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D;	7,7‰
F) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del <u>sisma del 20-29 maggio 2012</u> (da comprovare con l'autocertificazione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale IMU - pena decadenza del beneficio).	5,2‰

3. di determinare per l'**abitazione principale** di cui al punto **B**) le seguenti **detrazioni**:

a) di confermare la detrazione base di **€ 200,00** (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);

b) **€ 20,00** per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) **€ 40,00** in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92;

➤ le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta, devono essere rapportate all'anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica;

➤ per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto **c)** è obbligatoria la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 7 del Regolamento IMU);

➤ di dare atto che se la detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze;

4. di assimilare all'abitazione principale (previa autocertificazione di cui all'art.7 del Regolamento Comunale IMU) l'immobile e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) nei seguenti casi:

- Soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n° 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

- Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- Unità immobiliari e relative pertinenze (in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:
 - il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;
 - il comodato deve essere debitamente registrato;
 - il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00;
 - il comodante deve presentare l'autocertificazione utilizzando il modulo disponibile sul sito e presso gli Uffici Comunali URP e TRIBUTI;
 - l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono i requisiti di cui ai punti precedenti;
 - per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
 - sono in ogni caso escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7. con successiva e separata votazione con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Deliberazione Consiglio Comunale n. 33/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
